



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 20 MAGGIO 2024

Riunione del 19.04.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Luisella Savoldi
Componente: Avv. Giulia Mennuni

CFA/CSA Proc. N. 11/23/24 Reclamo dell'Ufficio della Procura Federale avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale Fipav, con decisione C.U. 53 del 29.03.2024

Con il C.U. n. 53 del 29.03.2024 il Tribunale Federale Fipav, in esito al procedimento disciplinare incardinato su deferimento della Procura Federale nei confronti di Clò Alessandro, Armaroli Manuel, Guidetti Alberto, Tassoni Simone, Marinelli Maurizio, Bergamini Andrea e Pedroni Elisa, deliberava il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati per i fatti di cui al giudizio.

In data 11.04.2024, l'Ufficio della Procura Federale, a ministero del Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, proponeva impugnazione ex art.42 Reg. Giurisd. Fipav, innanzi a questa Corte di Appello, chiedendo la riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale con conseguente dichiarazione di responsabilità disciplinare di Clò Alessandro, Armaroli Manuel, Guidetti Alberto, Tassoni Simone, Marinelli Maurizio, Bergamini Andrea e Pedroni Elisa per tutti i fatti loro contestati.

Per l'effetto chiedeva l'applicazione della sanzione ritenuta di giustizia, che veniva indicata dall'Ufficio della Procura in tre mesi di sospensione da ogni attività federale per tutti gli incolpati, tranne che per il signor Martinelli Maurizio, per il quale risultava già patteggiata la sanzione in 40 giorni di sospensione da ogni attività federale.

In data 18.04.2024, perveniva alla Corte memoria difensiva per il dottor Clò, a firma dell'avvocato Alessandro Sivelli, con la quale, rinunciata preliminarmente l'eccezione di omessa notifica dell'atto di impugnazione e del decreto di convocazione per l'udienza, accusata la conoscenza degli atti relativi al procedimento instaurato sulla base del ricorso presentato dalla Procura Federale, si chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.





In particolare, nella propria memoria, la difesa osservava che la diffusione, a mezzo stampa, degli atti che aveva preceduto il deferimento del Dott. Alessandro Clò non fosse ascrivibile a quest'ultimo il quale aveva solo dato comunicazione della conclusione delle indagini con riferimento alle contestazioni, a lui mosse dalla Procura, agli associati e *“cioè ai soggetti che dovevano essere messi a conoscenza di quell'accusa”*, come confermato in sede disciplinare.

Tanto rispondeva ad un dovere di lealtà e correttezza nei confronti dei consociati ed era, comunque, avvenuto dopo la chiusura delle indagini, allorquando gli atti non erano più coperti dal segreto istruttorio e non vi era più possibilità di arrecare pregiudizio all'indagine svolta dalla Procura Federale.

Peraltro, riteneva la difesa del Dott. Alessandro Clò, che la diffusione mediatica della memoria non era addebitabile agli incolpati.

Sempre in data 18.04.2024 perveniva la memoria difensiva dell'avv. Massimo Della Rosa, per conto dei tesserati Armaroli Manuel, Tassoni Simone, Bergamini Andrea e Pedroni Elisa, nella quale si rilevava l'infondatezza del reclamo contenente deduzioni contraddittorie e *“illogiche sotto il profilo giuridico”* e, nel merito, si osservava che, a fronte di una comunicazione agli incolpati della conclusione delle indagini avvenuta da parte della Procura, non poteva più affermarsi che gli atti relativi al procedimento disciplinare fossero *“coperti da segreto”*, di talchè nessuna violazione del segreto istruttorio poteva essere contestata agli associati stessi.

Tanto, in mancanza di una specifica disposizione federale, doveva desumersi dall'esame congiunto degli artt. 114 cpp e 329 cpp.

Infatti il primo stabilisce il divieto di pubblicazione anche parziale degli atti di indagine solo sino al momento della conclusione delle indagini e, al comma 3, precisa che *“è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni”*, mentre l'articolo 329 cpp dispone un obbligo di segreto esclusivamente sugli atti di indagini compiuti dal pubblico ministero e della polizia giudiziaria *“e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”*.

Veniva altresì contestata la tesi della Procura e ribadito che nessuna violazione dei doveri generali di lealtà e probità era stata posta in essere dagli membri del CT di Modena non sussistendo alcuna violazione della normativa federale.

Con riferimento invece alla condotta contestata alla signora Elisa Pedroni veniva rilevata la carenza di legittimazione passiva della stessa in quanto, all'epoca del fatto contestato, non rivestiva più la qualità di dirigente federale e di tesserata avendo rassegnato le dimissioni a far data dal 1.11.2023, come preso atto dal Consiglio Federale del 20.12.2023.



All'udienza di discussione, tenutasi in data 19.04.2024, erano presenti il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, l'avv. Massimo Della Rosa, per i signori Armaroli Manuel, Tassoni Simone, entrambi presenti personalmente, nonché per Bergamini Andrea e Pedroni Elisa e l'avv. Annalisa Roseti per il signor Maurizio Marinelli.

Preliminarmente il Presidente della Corte dava atto del mancato invio della pec di convocazione per l'udienza al signor Clò, della costituzione in giudizio di quest'ultimo a mezzo difensore e della rinuncia a comparire all'udienza ribadita a mezzo pec dall'Avv. Alessandro Sivelli e del proprio assistito.

Il Procuratore, Avv. Giorgio Guarnaschelli, insisteva nel reclamo proposto per i motivi ivi dedotti, richiedendo l'applicazione delle sanzioni così come ivi articolate, fatta eccezione per il Sig. Maurizio Marinelli, per il quale era pervenuta istanza di patteggiamento.

L'Avv. Massimo Della Rosa discuteva nel merito contestando, integralmente, le richieste della Procura Federale, per tutte le motivazioni ampiamente dedotte nella propria memoria difensiva. Chiedeva, conseguentemente, la conferma del provvedimento impugnato e, per quanto riguardava la posizione della Sig.ra Elisa Pedroni, insisteva perché venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché non più in carica al momento dei fatti contestati.

L'Avv. Annalisa Roseti, per il signor Marinelli, evidenziava la posizione particolare del suo assistito, il quale aveva patteggiato la pena avendo riconosciuto l'invio della memoria ai consociati. In ogni caso chiedeva la conferma della decisione di primo grado e il rigetto del proposto reclamo, associandosi anche alle conclusioni dell'Avv. Massimo Della Rosa.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dalla Procura risultano parzialmente ammessi dai membri del CT Fipav di Modena che, negli interrogatori resi nella fase istruttoria del presente procedimento, hanno confermato di aver inviato alle società affiliate di Modena la loro memoria difensiva relativa ad altro procedimento disciplinare.

Nella detta memoria, a firma degli stessi, erano riportati, virgolettati, stralci della comunicazione di conclusione delle indagini a loro notificata e, quindi, i capi di incolpazione a loro carico.

Entrando nel merito del reclamo, occorre preliminarmente rilevare che la pubblicazione degli atti concernenti un procedimento non è totalmente preclusa dall'ordinamento vigente in quanto va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte degli associati sull'attività di giustizia.





L'esistenza di un'indagine non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine (cfr T.A.R., Napoli, sez. VIII, 25/01/2024, n. 696).

Ed invero, ai fini della configurabilità dell'illecito contestato di pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento disciplinare che fonderebbe la violazione dei doveri di lealtà e probità contestati, occorre che la condotta abbia ad oggetto atti o documenti la cui pubblicazione sia "vietata per legge" (in tal senso cfr Cassazione penale sez. I, 02/02/2017, n.21290).

Tali atti si debbono ritenere, quindi, soltanto quelli ai quali si riferisce il divieto di pubblicazione previsto, in mancanza di una disciplina federale specifica, dall'art. 114 c.p.p., che limita la diffusione degli "*atti coperti dal segreto*", da individuarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nei soli "*atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria*".

Tuttavia, a mente del comma 3 dell'art. 329 c.p.p., tali atti sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato (leggasi l'incolpato) non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Tali divieti si collegano chiaramente alle esigenze investigative e operano al fine di impedire ogni possibile pregiudizio alle indagini per effetto di una anticipata conoscenza delle stesse da parte della persona indagata.

Ciò significa che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (a iniziativa o su delega) sono segreti fino a quando non può averne conoscenza l'incolpato e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 comma 1, artt. 405 e 407 c.p.p.).

Di talchè, una volta effettuata la "*discovery*", gli atti di indagine non sono più coperti dal segreto.

Ma vi è di più.

Non già tutti gli atti del PM sono coperti dal segreto, ma solamente gli "atti di indagine" ovvero quegli atti diretti al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova (art. 55 c.p.p.) in vista dell'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.) o dei provvedimenti che possono aver luogo entro la fase stessa.

Tanto non è la comunicazione di chiusura delle indagini, non trattandosi di un atto investigativo in senso stretto.

Appare allora evidente che la trasmissione a soggetti terzi, rispetto al giudizio, effettuata dai soggetti incolpati, della memoria prodotta dal loro difensore agli atti dell'altro procedimento Reg. n. 49/2023-24, pure pendente nei loro confronti, contenente alcuni stralci dell'atto della Procura, non risultando provato in giudizio l'invio alla stampa da parte degli incolpati, non rivesta la qualità di atto di



indagine coperto da segreto.

Nella memoria erano riportate, virgolettate, le ipotesi di infrazione disciplinare contestate dall'Ufficio della Procura Federale, di cui gli incolpati erano a conoscenza in virtù della comunicazione di conclusione delle indagini datata 18.12.2023 a loro inviata dalla Procura.

Tale atto della Procura, comunicato agli odierni incolpati, è assimilabile all'avviso di conclusione delle indagini e rappresenta la fine dell'obbligo di segretezza imposto durante le indagini sebbene assunto, da parte del Pubblico Ministero, prima delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Poiché la conoscibilità dell'atto da parte dell'indagato fa venire meno il segreto, il problema si sposta poi sulla esatta individuazione degli "atti conoscibili".

Lamenta la Procura che la pubblicazione su un giornale online di un quotidiano a diffusione nazionale dell'atto di conclusione sia avvenuto prima che il Tribunale Federale potesse averne conoscenza nell'ambito del processo, successivamente instaurato.

Sostiene la Procura che anche la diffusione di alcune parti dell'atto di conclusione delle indagini avrebbe rilevanza disciplinare perché comportamento scorretto, giuridicamente ed eticamente contrario ai doveri di lealtà e "*correttezza cui tutti tesserati sono tenuti a prestare pratico ossequio*", in quanto potrebbe impedire il corretto e sereno giudizio del Giudice del dibattimento il cui convincimento "*ben potrebbe potenzialmente essere influenzato da notizie apprese fuori dal processo*".

Ed ancora, ritiene la Procura che la pubblicabilità di un atto deve essere esclusa per evitare che, attraverso i mezzi di informazione, giunga a conoscenza del Giudice finendo per incidere sulla componente emozionale della formazione del suo convincimento, rischiando di condizionare l'esito della decisione.

Se, tuttavia, si ritenesse coperto da segreto ogni atto del procedimento (e non ogni atto di indagine della Procura) fino all'esame del Tribunale Federale, si finirebbe con ampliare oltre l'obbligo di segreto e ciò ad una fase successiva a quella indicata dalla norma ed anche a tutti quegli atti del Pubblico Ministero che, per loro definizione, il Giudice deve conoscere e agli atti non di indagine.

Ed invero, un tale black out informativo fino al rinvio a giudizio non è soluzione costituzionalmente e giuridicamente accettabile.

La pubblicazione degli atti formati dalla Procura, che rientrano tra quelli che fanno parte del fascicolo del dibattimento, costituisce un fatto non soltanto privo di offensività ma, anzi, espressione di una funzione costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione.



La pubblicazione "parziale" a mezzo della stampa di atti non di indagine che diverranno atti del fascicolo per il dibattimento, null'altro può aggiungere alla conoscenza derivabile da una esauriente notizia del loro contenuto, che non è in grado influenzare il libero convincimento del Giudice.

Al limite, per blindare la neutralità psicologica dell'organo giudicante da qualsiasi suggestione, fino a quando restano incerti gli esiti della prima fase del procedimento, sarebbe ipotizzabile l'estensione del divieto di pubblicazione agli atti del fascicolo del pubblico ministero potenzialmente destinati ad essere conoscibili dal giudice del dibattimento solo attraverso il meccanismo delle "contestazioni" (artt. 500 e 503 c.p.p.), oppure mediante la tecnica delle "letture" per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 c.p.p.).

Tanto, ancora una volta, non riguarda la comunicazione di conclusione delle indagini preliminari.

Ne deriva che, nel caso che ci occupa, non possa ritenersi violato alcun precetto degli artt. 11, 16, 50, 51 e 55 dello Statuto Fipav, art. 19 RAT e artt. 2 e 5 del Codice etico, in quanto la diffusione dell'ipotesi di infrazione disciplinare già conosciuta dagli incolpati, in quanto contestata mediante avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di atto rientrante tra quelli da inserire nel fascicolo per il dibattimento e direttamente conoscibile dal Giudice, non è assimilabile alla rivelazione di notizie d'ufficio e, come tale, non è sanzionabile.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 20 Maggio 2024